

Civile Ord. Sez. 6 Num. 33562 Anno 2021

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: SCARPA ANTONIO

Data pubblicazione: 11/11/2021

### ORDINANZA

sul ricorso 19232-2020 proposto da:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- *ricorrente* -

*contro*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

- *intimato* -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,  
depositata il 27/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
del 10/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

Cu+G



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5552  
21

## **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

██████████ ha proposto ricorso articolato in due motivi (1- violazione e falsa applicazione degli artt. 126 e 170 dPR 115/2002 e dell'art. 15, d.lgs. n. 150/2011; 2- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) avverso l'ordinanza del 27 maggio 2020 resa dal Tribunale di Campobasso, con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione formulata dal medesimo ██████████ contro l'ordinanza che aveva revocato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, resa a sua volta decidendo distinta opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 avverso la revoca del ricorrente al patrocinio in un giudizio di protezione internazionale.

L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

Il Tribunale di Campobasso ha affermato che avverso il provvedimento di revoca del patrocinio resa nell'ordinanza che ha pronunciato su opposizione ex art. 170 dPR 115/2002 non fosse esperibile a sua volta una opposizione ai sensi dell'art. 170 dPR 115/2002, trattandosi di provvedimento inappellabile in base all'art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150/2011, e piuttosto ricorribile per cassazione.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo, restando assorbito il secondo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo di ricorso va accolto.

Il Tribunale di Campobasso non si è uniformato al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, ove mai l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o

colpa grave, non va adottata con la sentenza o con l'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, ma necessariamente con separato decreto, come previsto dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, restando comunque tale decreto soggetto al rimedio dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., nell'ambito di distinto procedimento che non coinvolge le altre parti del processo "principale", e piuttosto intercorre unicamente tra colui che aveva chiesto l'ammissione al patrocinio e l'Amministrazione statale (cfr. Cass. Sez. 2, 06/12/2017, n. 29228; Cass. Sez. 3, 08/02/2018, n. 3028).

Dunque, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (sia con separato decreto che all'interno del provvedimento di merito, ovvero, come nella specie, nel provvedimento reso all'esito dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di revoca del patrocinio in controversia in materia di riconoscimento della protezione internazionale) deve essere sempre considerato autonomo e di conseguenza soggetto ad un separato regime di impugnazione ovvero l'opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011. Contro tale provvedimento è poi ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass. Sez. 1, 28/07/2020, n. 16117; Cass. Sez. 1, 03/06/2020, n. 10487; Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).


Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo motivo, e la ordinanza va cassata, con rinvio al Tribunale di Campobasso in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi all'enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

**P. Q. M.**



La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Campobasso in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021.

Il Presidente  


...CANCELLERIA